

Deliberazione 21 dicembre 2001

Semplificazione e aggiornamento della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99, recante direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (deliberazione n. 310/01)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 21 dicembre 2001;
- Premesso che:
 - l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) con la deliberazione 11 maggio 1999, n. 61/99 (di seguito: deliberazione n. 61/99), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 164 del 15 luglio 1999, ha approvato la direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione;
 - alcune imprese elettriche ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, hanno informato l'Autorità circa difficoltà incontrate nell'applicazione della direttiva di cui alla deliberazione n. 61/99;
- Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Visti:
 - la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
 - il disegno di legge contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), e in particolare l'articolo 35 recante norme per i servizi pubblici;
 - il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive europee 78/660/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
 - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
 - il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - il decreto del Ministro del tesoro 26 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 157 del 7 luglio 1995, che determina lo schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali;
 - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 1999, e sue successive modifiche e integrazioni, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;
 - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, recante individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.
- Viste:
 - la deliberazione n. 61/99;
 - la deliberazione 30 aprile 2001, n. 95/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001, recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 - la deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, e sue successive modifiche e integrazioni, recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione di servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica;
 - Considerato che:
 - l'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emani le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifichi i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza;
 - per mezzo dei decreti legislativi n. 79/99 e n. 164/00 è stata avviata la liberalizzazione del mercato elettrico e del mercato del gas;
 - l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che i soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1 dello stesso articolo, in base ad un titolo speciale o esclusivo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, del medesimo decreto legislativo, possono svolgere attività diverse a condizione che sia almeno garantita la separazione contabile e amministrativa secondo le modalità

- stabilite dall'Autorità, ovvero assumere partecipazioni societarie o acquisizioni in altri comparti produttivi;
- l'articolo 21 del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce norme per la separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale;
 - alcuni soggetti che operano nel settore dell'energia elettrica operano anche nel settore del gas, di conseguenza tali soggetti sono tenuti all'osservanza di entrambe le soprarichiamate direttive per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti che operano nel settore dell'energia elettrica, e per i soggetti che operano nel settore del gas;
- Ritenuto che sia opportuno:
 - semplificare e aggiornare la direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 61/99;
 - armonizzare le due direttive per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano rispettivamente nei settori dell'energia elettrica e del gas, modificando alcune norme previste dalla deliberazione n. 61/99;
 - introdurre semplificazioni per le imprese elettriche minori ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

DELIBERA

TITOLO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Finalità

- 1.1 Le separazioni amministrativa e contabile hanno, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, l'obiettivo di rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica, e di consentire la verifica dei costi delle singole prestazioni assicurando tra l'altro la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta per area geografica e per categoria di utenza.
- 1.2 La direttiva per le separazioni amministrativa e contabile contiene regole che i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica applicano anche al fine della promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché della garanzia di adeguati livelli di qualità dei servizi in condizioni di economicità e redditività.

Articolo 2 *Definizioni*

2.1 Ai fini della presente direttiva si adottano le seguenti definizioni:

- Alta tensione (AT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;
- Altissima tensione (AAT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;
- Attività è una fase operativa che può essere gestita come un'impresa separata o una società indipendente;
- Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- Bassa tensione (BT) è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;
- Clienti del mercato libero sono i clienti finali idonei che abbiano esercitato il diritto di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;
- Clienti del mercato vincolato sono i clienti finali diversi dai clienti del mercato libero;
- Cliente finale è la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti interne di utenza e linee dirette;
- Cliente grossista è la persona fisica e giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica negli Stati membri dell'Unione europea;
- Comparti sono unità logico-organizzative che individuano una aggregazione dei costi per destinazione più analitica di quanto previsto dalle attività;
- Dispacciamento è l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, diretta ad impartire disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale:
 - a) degli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - b) delle utenze cui corrispondono prelievi di energia elettrica, anche potenziali o occasionali, di clienti finali;
 - c) della rete rilevante di cui all'articolo 1, lettera ee), dell'Allegato A alla deliberazione n. 95/01, intesa come l'insieme della rete di

trasmissione nazionale e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un sito di connessione;

- d) dei circuiti di interconnessione con le reti estere;
- Esercizio degli impianti di potenza e accessori è l'utilizzazione di tali impianti secondo procedure codificate in attuazione delle decisioni del Gestore della rete. Dell'esercizio fanno parte:
 - a) la conduzione degli impianti per l'attuazione delle manovre ordinate dal Gestore della rete e delle consegne autonome;
 - b) il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia;
 - c) le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti;
 - d) il controllo dello stato degli impianti;
 - e) le ispezioni sugli impianti;
- Gestore della rete è il soggetto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99, concessionario delle attività di trasmissione e di dispacciamento;
- Gruppo societario è l'insieme di società tra le quali sussistano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile;
- Media tensione (MT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
- Reti con obbligo di connessione di terzi sono:
 - a) le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ivi incluse le reti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 25 giugno 1999;
 - b) le piccole reti isolate di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 79/99;
 - c) le reti elettriche che, alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime;
 - d) la rete interna d'utenza di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale, su cui grava l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999;

- Reti di distribuzione sono le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale;
- Rete di trasmissione nazionale è la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto 25 giugno 1999 ed integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo deliberati dal Gestore della rete;
- Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete elettrica, quali, a titolo d'esempio, i servizi di regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riaccensione del sistema elettrico;
- Servizio comune è un'unità logico-organizzativa che svolge operazioni in modo centralizzato nell'ambito dello stesso soggetto giuridico e riferite in generale all'intera impresa;
- Stazione di trasformazione è la parte di una rete costituita dal complesso delle apparecchiature utilizzate per trasferire l'energia elettrica tra reti a tensioni diverse;
- Utenza è un impianto elettrico connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi.

--*--

- Decreto del Ministro del tesoro 26 aprile 1985 è il decreto del Ministro del tesoro 26 aprile 1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 157 del 7 luglio 1995;
- Legge n. 10/91 è la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- Decreto legislativo n. 127/91 è il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
- Decreto legislativo n.79/99 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- Decreto 25 giugno 1999 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999, e sue successive modifiche e integrazioni;
- Decreto 26 gennaio 2000 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001;

- Decreto legislativo n. 267/00 è il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Deliberazione n. 61/99 è la deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 164 del 15 luglio 1999;
- Deliberazione n. 95/01 è la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 138 del 16 giugno 2001, come successivamente modificata e integrata;
- Testo integrato è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica approvato con deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, e sue successive modifiche e integrazioni;

Articolo 3

Ambito soggettivo di applicazione

- 3.1 Le norme contenute nei titoli I, II, III, V e VI si applicano a ogni soggetto che operi in più attività del settore dell'energia elettrica o in questo e in altri settori, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
- 3.2 Le norme contenute nel titolo II non si applicano al soggetto che:
- a) trasporti o venda a terzi un quantitativo annuo di energia elettrica inferiore a 200 GWh;
 - b) consegua nel corso dell'esercizio annuale oltre il 95% del valore della produzione da una sola attività e che trasporti o venda a terzi, nello stesso esercizio, un quantitativo annuo di energia elettrica inferiore a 400 GWh.
- 3.3 Le norme contenute nel titolo III non si applicano al soggetto che:
- a) trasporti o venda a terzi un quantitativo annuo di energia elettrica inferiore a 100 GWh;
 - b) consegua nell'esercizio oltre il 95% del valore della produzione da una sola attività e che trasporti o venda a terzi, nello stesso esercizio, un quantitativo annuo di energia elettrica inferiore a 200 GWh.
- 3.4 Alle imprese ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91, e al soggetto che operi unicamente in una attività del settore dell'energia elettrica si applicano le norme di cui al titolo IV, articolo 17.
- 3.5 Le norme della presente direttiva si applicano in ogni caso ai soggetti nella cui disponibilità si trova una porzione della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99.

3.6 Nel caso di soggetti appartenenti ad un gruppo societario, i quantitativi annui di energia elettrica di cui ai commi 3.2 e 3.3 devono essere calcolati con esclusivo riferimento al valore complessivo delle prestazioni o delle cessioni verso l'esterno del gruppo societario effettuate dall'insieme dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

Articolo 4 *Attività*

- 4.1 Ai fini della presente direttiva vengono individuate le seguenti attività:
- a) produzione dell'energia elettrica;
 - b) trasmissione dell'energia elettrica;
 - c) dispacciamento dell'energia elettrica;
 - d) distribuzione dell'energia elettrica;
 - e) misura dell'energia elettrica;
 - f) vendita dell'energia elettrica;
 - g) attività elettriche estere
 - h) attività gas;
 - i) attività diverse.
- 4.2 *L'attività produzione dell'energia elettrica* comprende le operazioni di generazione dell'energia elettrica e delle relative risorse di natura elettrica.
- 4.3 *L'attività trasmissione dell'energia elettrica* comprende le operazioni di:
- a) gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
 - b) esercizio degli impianti di potenza ed accessori facenti parte della medesima rete;
 - c) manutenzione e sviluppo della rete medesima.
- 4.4 *L'attività dispacciamento dell'energia elettrica* comprende le operazioni di:
- a) mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica, per quanto attiene la produzione ed il consumo di potenza attiva sul territorio nazionale;
 - b) gestione delle congestioni, per quanto attiene la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un sito di connessione;
 - c) gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva.

- 4.5 *L'attività distribuzione dell'energia elettrica* comprende le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta, media e bassa tensione, affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza all'impresa distributrice titolare della concessione, ovvero in sub-concessione dalla medesima.
- 4.6 *L'attività misura dell'energia elettrica* comprende le operazioni di installazione e di manutenzione dei misuratori, nonché le operazioni di rilevazione e di registrazione dei consumi dell'energia elettrica;
- 4.7 *L'attività acquisto e vendita dell'energia elettrica* comprende le operazioni di gestione dei contratti di acquisto e di vendita all'ingrosso, le operazioni di vendita al dettaglio dell'energia elettrica, le operazioni di importazione e di esportazione, di contabilizzazione delle quantità di energia e dei consumi, e di loro fatturazione.
- 4.8 *Le attività elettriche estere* comprendono le operazioni di produzione, trasmissione, distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica svolte all'estero per clienti esteri.
- 4.9 *L'attività gas* comprende le attività di cui alla deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01, articolo 4, comma 4.1, lettere a), b) e c), ad esclusione dell'attività di cui all'articolo 4, comma 4.1, lettera c), punti i. e iv., della medesima deliberazione.
- 4.10 *Le attività diverse* comprendono in via residuale tutte le attività non appartenenti al settore elettrico, diverse da quelle elencate nei commi precedenti. Ai fini della presente direttiva sono comprese nelle attività diverse in particolare:
- a) la produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, quando, con riferimento alle condizioni nominali di esercizio, il rapporto fra le quantità di energia elettrica e di energia termica producibili in assetto cogenerativo sia inferiore ad uno; in caso contrario, detta produzione combinata è assegnata all'attività produzione di cui al comma 4.2;
 - b) il trasporto, la distribuzione e la vendita di energia termica;
 - c) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di infrastrutture semaforiche e di illuminazione pubblica.

Articolo 5

Servizi comuni e funzioni operative condivise

- 5.1 Le componenti patrimoniali ed economiche non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attività di cui all'articolo 4 sono imputate ai servizi comuni.
- 5.2 Costituiscono servizi comuni:

- a) pianificazione e controllo di gestione, contabilità generale e di gestione, revisione contabile interna ed esterna;
- b) finanza ordinaria e straordinaria;
- c) funzionamento degli organi legali e societari, inclusi presidenza, direzione generale, segreteria generale e protocollo, servizi legale e fiscale, studi economici, marketing e relazioni esterne;
- d) servizi del personale e delle risorse umane;
- e) approvvigionamenti, acquisti, trasporti e logistica;
- f) ricerca e sviluppo;
- g) servizi di ingegneria e di costruzione;
- h) servizi immobiliari;
- i) servizi informatici;
- j) servizi di telecomunicazione;
- k) altri servizi non compresi nel presente elenco.

5.3 Il soggetto può attribuire i costi e ricavi comuni utilizzando un numero maggiore di servizi comuni e procedere a questo fine alla disaggregazione di uno o più servizi comuni compresi fra quelli indicati al comma 5.2. Devono essere, in tal caso, evidenziate le attribuzioni necessarie per la riconduzione all'insieme dei servizi comuni proposti.

5.4 Le componenti patrimoniali ed economiche riferite a funzioni operative non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attività di cui all'articolo 4 e condivise da almeno due attività sono imputate alle *funzioni operative condivise*.

5.5 Costituiscono *funzioni operative condivise*:

- a) funzioni commerciali e di vendita;
- b) funzioni tecnici e di manutenzione;
- c) funzioni condivise di misura;
- d) funzioni condivise da generazione e cogenerazione
- e) altre funzioni operative condivise non comprese.

5.6 Quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune o resa da una funzione operativa condivisa sono attribuibili in modo diretto alle attività, il soggetto assegna detti costi direttamente alle attività a cui si riferiscono.

TITOLO II - SEPARAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 6

Gestione delle attività

- 6.1 Il soggetto organizza le attività, di cui al precedente articolo 4, nel rispetto dei seguenti principi:
- a) le gestioni delle attività sono autonome, come se le stesse attività fossero svolte da imprese separate;
 - b) le procedure del controllo di gestione adottate consentono la rilevazione di eventi e situazioni che possono produrre effetti sullo stato patrimoniale e sul conto economico delle singole attività.

TITOLO III – SEPARAZIONE CONTABILE PER IL SOGGETTO CHE OPERA IN PIÙ ATTIVITÀ

Articolo 7

Comparti di separazione contabile

- 7.1 Con riferimento alle attività del settore dell'energia elettrica, costituiscono comparti di separazione contabile:
- a) per l'*attività produzione dell'energia elettrica*:
 - i. impianti termoelettrici;
 - ii. impianti di cogenerazione;
 - iii. impianti con utilizzo di fonti rinnovabili;
 - iv. altri impianti;
 - b) per l'*attività distribuzione dell'energia elettrica*:
 - i. impianti in AAT e AT;
 - ii. impianti in MT, ivi comprese le stazioni di trasformazione AT/MT;
 - iii. impianti in BT, ivi comprese le stazioni di trasformazione MT/BT;
 - c) per l'*attività misura dell'energia elettrica*:
 - i. installazione e manutenzione dei misuratori;
 - ii. rilevazione e registrazione dei consumi;
 - d) per l'*attività acquisto e vendita dell'energia elettrica*:
 - i. mercato libero;

- ii. mercato vincolato.

Articolo 8

Norme di contabilità

- 8.1 Il soggetto adotta sistemi di tenuta della contabilità generale atti a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi per attività, ai sensi del precedente articolo 4 .
- 8.2 Il soggetto adotta sistemi contabili atti a fornire dati analitici, verificabili e documentabili per la redazione dei rendiconti di cui al successivo articolo 9.
- 8.3 I rendiconti di cui al successivo articolo 9 sono redatti con l'applicazione dei criteri e delle norme adottati per la redazione del bilancio civilistico.

Articolo 9

Rendiconti annuali

- 9.1 Il soggetto redige, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 1, lo stato patrimoniale e il conto economico ripartiti per attività e servizi comuni e li riporta in allegato alla Relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del Codice civile, accompagnati da commenti giustificativi riguardo, in particolare, le variazioni degli importi di ciascuna voce rispetto all'esercizio precedente.
- 9.2 Il soggetto redige i conti annuali separati, riservati all'Autorità, come segue:
 - a) stato patrimoniale e conto economico del soggetto, ripartiti per attività, servizi comuni e funzioni operative condivise, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 2;
 - b) stato patrimoniale e conto economico delle singole attività, ripartite per comparti, dei singoli servizi comuni e delle singole funzioni operative condivise, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 3;
 - c) nota di commento dei conti annuali separati di cui alle precedenti lettere a) e b), da redigere seguendo le disposizioni previste dall'articolo 2427 del Codice civile per la compilazione della nota integrativa.
- 9.3 I conti annuali separati, di cui al comma 9.2, sono sottoposti a revisione ai fini della certificazione. La relazione di certificazione attesta la corretta applicazione della presente direttiva ed evidenzia eventuali riserve ed eccezioni.
- 9.4 Le amministrazioni comunali che gestiscono in economia attività elettriche di cui al precedente articolo 4, comma 4.1, effettuano, con gli adattamenti comunicati all'Autorità, la disaggregazione per colonne descritta nei prospetti 1.1 e 1.2 di cui all'allegato 1 e provvedono alla redazione dei conti

annuali separati di cui al comma 9.3, mantenendo l'articolazione per righe, richiesta rispettivamente dal conto economico e dal conto del patrimonio, come previsti dall'articolo 227 del decreto legislativo n. 267/00.

- 9.5 Le aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 267/00 effettuano, con gli opportuni adattamenti comunicati all'Autorità, la disaggregazione per colonne descritta nei prospetti 1.1 e 1.2 di cui all'allegato 1 e provvedono alla redazione dei conti annuali separati di cui al comma 9.3, mantenendo l'articolazione per righe come previsto dal decreto del Ministro del tesoro 26 aprile 1995.
- 9.6 I conti annuali separati e la nota di commento, accompagnati dalla relazione di certificazione, sono trasmessi dal soggetto all'Autorità entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio.
- 9.7 I soggetti sono tenuti a rendere disponibili all'Autorità ogni anno, sulla base di un modello predisposto dalla stessa Autorità entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, dati per provincia o per altra area geografica e per categoria di utenza, relativi a:
- a) consistenza degli impianti e delle infrastrutture;
 - b) costi diretti;
 - c) ricavi.

Articolo 10

Attribuzione dei costi e dei ricavi delle funzioni operative condivise

- 10.1 Nella redazione dei conti annuali separati di cui all'articolo 9, commi 9.1 e 9.2, i costi di ciascuna funzione operativa condivisa, previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti degli stessi servizi, sono attribuiti secondo criteri di ragionevolezza alle attività.

Articolo 11

Attribuzione dei costi e dei ricavi dei servizi comuni

- 11.1 Nella redazione dei conti annuali separati di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera b), i costi di ciascun servizio comune, previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti degli stessi servizi, sono attribuiti integralmente alle attività e ai comparti.
- 11.2 L'attribuzione dei costi relativi ai servizi comuni *ricerca e sviluppo* e *servizi di ingegneria e costruzioni* è effettuata in base alle risultanze di rilevazioni analitiche della destinazione dei costi.

- 11.3 L'attribuzione dei costi dei servizi comuni diversi da quelli di cui al comma 11.2 è effettuata in base alle risultanze di rilevazioni analitiche della destinazione dei costi.
- 11.4 Nel caso in cui l'attribuzione dei costi di cui al comma 11.3 non possa avvenire sulla base di rilevazioni analitiche, il soggetto applica i criteri riportati nell'allegato 4, o ne utilizza altri a propria scelta. In questo caso, i criteri devono essere coerenti con le finalità della presente direttiva. I criteri e le variazioni, specificati e motivati nella nota di commento di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera c), sono preventivamente comunicati all'Autorità. Se l'Autorità non si pronuncia entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, i criteri e le variazioni sono tacitamente approvati.

Articolo 12

Attribuzione degli oneri e dei proventi finanziari

- 12.1 Nella redazione del conto economico, di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera a), gli oneri e i proventi finanziari sono attribuiti integralmente alle attività previste dal precedente articolo 4.
- 12.2 Per l'attribuzione degli oneri e dei proventi finanziari è adottata una delle seguenti metodologie:
- a) rilevazione analitica per valuta dei singoli movimenti finanziari di entrata e uscita;
 - b) metodo semplificato dei flussi di cassa sintetici.

Articolo 13

Attribuzione delle imposte dirette

- 13.1 Nella redazione del conto economico, di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera a), le imposte dirette sono imputate integralmente alle attività previste all'articolo 4, sulla base dei seguenti criteri:
- a) gli oneri relativi all'IRAP sono ripartiti tra le attività in proporzione al risultato prima delle imposte, determinato come somma algebrica delle voci A), B), C), D) ed E) del conto economico stesso, e il costo del personale della voce B.9).
 - b) gli oneri per le altre imposte dirette sono ripartite tra le attività in proporzione al risultato prima delle imposte, determinato come somma algebrica delle voci A), B), C), D) ed E) del conto economico stesso.

Articolo 14

Transazioni nell'ambito di uno stesso soggetto

- 14.1 Le transazioni di beni e servizi effettuate fra le attività nell'ambito di uno stesso soggetto sono valorizzate utilizzando il criterio del valore di mercato del bene o del servizio.
- 14.2 Il valore di mercato dei beni e dei servizi è determinato in base ai seguenti criteri:
- a) le forniture di gas e di energia elettrica sono valutate ai prezzi di cessione a terzi, o comunque rilevabili sul mercato libero, per forniture comparabili per volumi e luogo di consegna;
 - b) le prestazioni di servizi soggetti a regolazione tariffaria sono valutate ai prezzi basati sui criteri definiti dall'Autorità di regolazione relativa;
 - c) le prestazioni di servizi, per le quali esista un mercato esterno di riferimento, sono valutate alternativamente al prezzo di mercato oppure ad un valore minore, purché non inferiore al costo pieno, come determinato al successivo comma 14.4.
- 14.3 Quando non sia possibile valutare le prestazioni interne con riferimento ai prezzi di mercato, gli addebiti per transazioni di beni e servizi effettuate nell'ambito di uno stesso soggetto possono essere valutati sulla base di prezzi interni definiti *ex ante* dai soggetti. Le modalità di determinazione di tali prezzi devono essere documentate. La documentazione è costituita da:
- a) copia di eventuali contratti di servizio che regolamentino in dettaglio natura, modalità di fruizione e prezzi interni delle prestazioni nell'ambito di uno stesso soggetto;
 - b) documentazione probatoria che evidenzi la modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento;
 - c) documentazione probatoria che evidenzi i volumi delle cessioni e delle prestazioni erogate;
 - d) riepilogazioni a consuntivo relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettivamente richiesti ed utilizzati nel corso dell'esercizio.
- 14.4 La valorizzazione delle transazioni ottenuta dall'applicazione delle disposizioni del comma 14.3 non può in ogni caso eccedere quella derivante dalla valutazione in base al criterio del "costo pieno". Il costo pieno comprende le seguenti componenti: i costi diretti specifici per produrre il bene o servizio, una quota dei servizi comuni, delle funzioni operative

condivise e degli oneri finanziari ad esso attribuibile, una quota di utile. Tali componenti si ottengono come segue:

- a) i costi diretti specifici trovano riscontro nelle rilevazioni analitiche concernenti i costi operativi;
- b) la quota dei servizi comuni, delle funzioni operative condivise e degli oneri finanziari è calcolata in coerenza con l'effettiva fruizione di essi da parte di ogni attività, secondo i criteri di cui agli articoli 10, 11 e 12;
- c) per la determinazione della quota di utile è adottata una delle seguenti metodologie:
 - i. assegnazione di tassi di rendimento del capitale investito in base al costo medio ponderato del capitale della specifica attività o servizio comune. La componente relativa alla remunerazione del capitale proprio è calcolata utilizzando i coefficienti di rischio sistematico;
 - ii. ricarico di una quota di utile commisurata all'utile medio conseguito nell'ultimo esercizio dalla specifica attività che ha erogato la prestazione; oppure, nel caso di prestazione svolta da un servizio comune, commisurata all'utile globale.

14.5 Le prestazioni per le quali non è praticabile il confronto con i prezzi di mercato ed in mancanza di una metodologia di determinazione dei prezzi interni, possono essere valutate in base al criterio dell'addebito a costi pieni, come indicato al comma 14.4.

14.6 Nelle note di commento di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera c), sono specificati i criteri adottati per la valutazione delle prestazioni interne, unitamente ai parametri di calcolo utilizzati e sono evidenziate le transazioni interne di particolare entità.

Articolo 15

Transazioni nell' ambito del gruppo societario

15.1 Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio interne al gruppo societario il soggetto evidenzia prezzi unitari e volumi e fornisce documentazione relativa alla modalità di determinazione dei prezzi unitari.

Articolo 16

Separazione contabile del bilancio consolidato del gruppo societario

16.1 E' fatto obbligo di redigere i conti annuali separati, di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera a), e di procedere alla disaggregazione del bilancio consolidato, predisposto ai sensi del decreto legislativo n.127/91, al:

- a) soggetto che, operando in almeno una delle attività di cui all'articolo 4, controlli soggetti operanti, direttamente e indirettamente, in almeno una di queste attività;
 - b) soggetto che, pur non operando nelle attività di cui all'articolo 4, detenga il controllo diretto di più soggetti tra i quali non sussista un rapporto di controllo e che operino in almeno una di queste attività.
- 16.2 Per le transazioni di beni e servizi effettuate nell'ambito del gruppo societario valgono le norme riportate all'articolo 15.
- 16.3 Il soggetto trasmette all'Autorità il bilancio consolidato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua approvazione. Al bilancio sono allegati i conti annuali separati di cui al comma 16.1.

TITOLO IV – ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI

Articolo 17

Imprese elettriche minori

- 17.1 Le imprese ammesse alle integrazioni tariffarie, di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91, sono tenute alla redazione dei prospetti con informazioni patrimoniali ed economiche secondo quanto riportato nell'allegato 5, nel rispetto dei principi della direttiva. Tali prospetti sono sottoposti a revisione e trasmessi all'Autorità secondo quanto previsto nella presente direttiva.

Articolo 18

Semplificazioni per soggetti di piccole dimensioni non esclusi dal campo di applicazione della direttiva

- 18.1 Riguardo alle norme contenute nel titolo III, il soggetto che ceda a terzi un quantitativo di energia elettrica inferiore a 400 GWh non è tenuto alla compilazione dello stato patrimoniale e del conto economico dei singoli servizi comuni e delle singole funzioni operative, di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera b).

Articolo 19

Soggetto che opera unicamente in una attività

- 19.1 Il soggetto che operi unicamente in una attività del settore dell'energia elettrica e che ceda a terzi un quantitativo annuo di energia elettrica superiore o uguale a 100 GWh, indipendentemente dalla sua forma giuridica redige esclusivamente:
- a) stato patrimoniale e conto economico dell'attività, ripartiti per comparti, singoli servizi e singole funzioni operative condivise, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 3;

- b) nota di commento dello stato patrimoniale e del conto economico, di cui alla precedente lettera a), da redigere seguendo le disposizioni previste dall'articolo 2427 del Codice civile per la compilazione della nota integrativa.

19.2 Si considerano come operanti unicamente in una attività anche i soggetti che:

- a) conseguano occasionalmente ricavi da altre attività;
- b) conseguano ricavi continuativi da altre attività per un ammontare non superiore al 5% dei ricavi netti dell'attività principale nell'ultimo esercizio.

Articolo 20

Norme per i produttori

20.1 Il soggetto che, oltre ad operare nell'attività di produzione dell'energia elettrica, operi esclusivamente nelle attività di vendita dell'energia elettrica e di misura dell'energia elettrica e non ceda energia elettrica al mercato libero, oppure ceda energia elettrica esclusivamente a una società appartenente allo stesso gruppo societario operante nel comparto mercato libero dell'attività di vendita, può assegnare all'attività produzione la gestione dei contratti di vendita dell'energia elettrica. Il soggetto può assegnare all'attività produzione le operazioni relative alla misura dell'energia elettrica collegate allo svolgimento della propria attività di produzione.

TITOLO V – DATI E INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

Articolo 21

Dati e informazioni sulla struttura e sugli assetti proprietari

21.1 Ogni soggetto che operi in una o più attività del settore elettrico o in questo e in altri settori, indipendentemente dalla sua forma giuridica, comunica all'Autorità:

- a) la lista dei soci e delle relative quote di possesso alla data di chiusura dell'esercizio, contestualmente alla presentazione dei rendiconti annuali. E' data facoltà di raggruppare in un'unica voce "altri azionisti" i soci con una quota inferiore al 1% del capitale;
- b) le operazioni straordinarie che modificano la struttura proprietaria ovvero sociale, entro 30 giorni dalla data di effettuazione.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 22

Stato patrimoniale iniziale

- 22.1 Nel primo esercizio di applicazione delle norme di separazione contabile, per la redazione dello stato patrimoniale separato di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera a), della presente direttiva, le poste del passivo raggruppate sotto le voci A) e D), limitatamente ai debiti finanziari, vengono attribuite a ciascuna attività, servizio comune, funzione operativa condivisa e raggruppamento di servizi comuni e funzioni operative condivise, nel rispetto del vincolo di quadratura dell'assetto patrimoniale di ciascuna attività.
- 22.2 Per le restanti voci dello stato patrimoniale separato di cui al comma precedente e per le voci dello stato patrimoniale di cui all'articolo 9, comma 9.2, della presente direttiva, il soggetto giuridico attribuisce a ciascuna attività, servizio comune, funzione operativa condivisa o raggruppamento di servizi comuni e funzioni operative condivise le poste direttamente attribuibili. Successivamente a tale attribuzione diretta, il soggetto giuridico, adottando idonei criteri, procede alla ripartizione di quanto non sia stato direttamente attribuito.

Articolo 23

Semplificazioni per la redazione degli stati patrimoniali

- 23.1 Per la redazione degli stati patrimoniali di cui all'articolo 9, comma 9.2, nei primi tre esercizi di applicazione, è ammessa l'attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative al capitale circolante netto mediante l'utilizzo di criteri di disaggregazione applicati in sede di chiusura dell'esercizio.
- 23.2 Il soggetto riporta i criteri utilizzati per l'attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative al capitale circolante netto nella nota di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c).

Articolo 24

Disposizioni per la redazione dei rendiconti di cui all' articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 61/99

- 24.1 Nella redazione dello stato patrimoniale e del conto economico annuali ripartiti per attività e servizi comuni di cui all'articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 61/99, il soggetto attribuisce integralmente alle attività, secondo criteri di ragionevolezza, i costi e i ricavi relativi ai servizi commerciali e di vendita, servizi tecnici e di manutenzione, servizi condivisi da generazione e cogenerazione, di cui all'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 61/99.

Articolo 25

Disposizioni finali

- 25.1 L'articolo 8, commi 8.1 e 8.2, l'articolo 17, comma 17.1, e l'articolo 24 della presente deliberazione si applicano dalla data di pubblicazione della presente deliberazione. Dalla medesima data sono abrogati l'articolo 8, comma 8.1, e l'articolo 3, comma 3.5, della deliberazione n. 61/99. Dall'1 gennaio 2003 sono abrogate tutte le rimanenti disposizioni della deliberazione n. 61/99.
- 25.2 Gli articoli da 1 a 23 della presente deliberazione, esclusi l'articolo 8, commi 8.1 e 8.2, l'articolo 17, comma 17.1, si applicano a partire dal bilancio relativo al primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2001.

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dopo 15 (quindici) giorni dalla sua pubblicazione.